

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

15 NOVEMBRE 1989 N. 4872

PRESIDENTE: SCANZANO

ESTENSORE: SGROI

PARTI: S.P.A. L'UNITÀ
(Avv. Fiore)STURDÀ S.R.L.
(Avv. Leo, Caprioli)

**Stampa • Atti lesivi di altrui
diritti • Provvedimenti d'urgenza
• Competenza territoriale •
Luogo in cui si svolge l'attività
potenzialmente pregiudizievole •
Luogo della stampa.**

La competenza di cui all'art. 701 cod. proc. civ. deve essere affermata con riguardo al luogo in cui si svolge l'attività potenzialmente pregiudizievole, sulla quale deve incidere il provvedimento invocato, prescindendo dal luogo in cui si realizzerà il probabile effetto dannoso conseguente alla predetta attività; pertanto con riguardo ai danni prodotti da una pubblicazione a mezzo stampa la competenza va individuata con riguardo al luogo in cui il giornale, la rivista o il libro sono stampati e si è avuta per la prima volta la percezione dell'affermazione lesiva..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 1° settembre 1986 ex art. 700 cod. proc. civ. la soc. Sturdà, in persona di Cosimo Sturdà, e lo stesso Cosimo Sturdà adivano il Pretore di S. Pietro Vernotico, esponendo che nei telegiornali trasmessi dalla Rai-Radiotelevisione Italiana e in vari quotidiani e periodici era stata diffusa la notizia secondo la quale la suddetta ditta produceva e distribuiva vino addizionato con alcool metilico; che, invece, era risultato da analisi eseguite la totale inesistenza della sostanza vietata, tanto è vero che la Procura della Repubblica di Brindisi aveva archiviato il caso.

Chiedeva, pertanto, l'adozione — *inaudita altera parte* — di un provvedi-

mento idoneo ad elidere il danno provocato e che continuava a perpetrarsi per la diffusione delle notizie false, destituite di fondamento e di verità. Il Pretore adito, con decreto 8 settembre 1986, ordinava a tutti i giornali interessati di pubblicare il decreto stesso ed alla Rai di diffonderlo nei telegiornali.

All'udienza del 21 novembre 1986 si costituivano la RAI, Radiotelevisione Italiana S.p.A., la Nuova SER TICO S.p.A., la S.p.A. L'Unità, La EFIN-Editoriale Finanziaria S.p.A., la Edisud S.p.A., il Corriere della Sera, il Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto, l'Editrice la Stampa S.p.A., la Soc. Editrice Esedra, contestando sia la competenza del Pretore adito, sia il fondamento dell'istanza.

Con ordinanza del 19 febbraio 1987 il Pretore confermava il decreto dell'8 settembre 1986 ed assegnava il termine di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito davanti al giudice competente.

In ordine all'eccezione di incompetenza il Pretore osservava che la regola secondo cui è competente, in relazione alle controversie fra la stampa, cittadini ed enti, la sede ove i quotidiani e periodici vengono stampati, va contemplata con diverse esigenze, prima di tutte quella di ottenere una giustizia immediata, rapida, concreta e non dispendiosa. Nel caso il ricorrente, se avesse dovuto esperire lo stesso ricorso innanzi a più giudici, in astratto tutti competenti, si sarebbe trovato in un « caos giudiziario », col pericolo di ottenere giudicati contrastanti fra di loro, con dispendio di tempo e di spese anche per lo Stato. Pertanto doveva ap-

* Nel commentare il decreto del V.P.O. di S. Pietro Vernotico 8 settembre 1986 (in questa *Rivista*, 1986, 943) con il quale, *inaudita altera parte*, era stata ordinata *urbi et orbi* la pubblicazione di una smentita, si era evidenziata la abnormità dell'attribuzione della competenza al « giudice di casa ».

La Suprema Corte ha già provveduto (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1988, n. 5993, in questa *Rivista*, 1989, 464) a fare giustizia di un analogo decreto del Pretore di Napoli (20 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 939). Con la sopra estesa sentenza viene ribadito il principio — più razionale e rispettoso della struttura del fatto illecito e del contraddittorio giudiziale — della competenza del giudice del luogo della stampa.

plicarsi il criterio della unicità di giurisdizione e dell'economia processuale. Nella fattispecie, trattandosi di attività imprenditoriale di produzione vinicola, il luogo in cui si è verificato il fatto-evento dannoso era chiaramente quello in cui il danneggiato esercitava in modo prevalente la sua attività, che risultava pregiudicata ed impedita dalle notizie non vere diffuse a mezzo stampa e TV.

Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto separati ricorsi per regolamento di competenza la S.p.A. L'Unità e la S.p.A. Editrice La Stampa. La soc. a resp. lim. Sturdà, Sturdà Cosimo, Piero Ostellino quale Direttore resp. del « Corriere della Sera » e la « Corriere della Sera S.p.A. », la soc. Editrice Esedra, la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. hanno depositato memorie, i primi due chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata; gli altri chiedendo la dichiarazione di competenza rispettivamente del Pretore di Milano, del Pretore di Roma e, ancora, del Pretore di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I due ricorsi per regolamento di competenza proposti da « L'Unità S.p.a » e dall'Editrice La Stampa S.p.A. devono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

La S.p.A. L'Unità, richiamato l'art. 701 cod. proc. civ., secondo il quale è competente il Pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, osserva che occorre riferirsi al fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, che valga cioè a realizzare l'attività giuridicamente e concretamente idonea a produrre le temute conseguenze dannose, attribuendo ad esso preminente e decisiva rilevanza rispetto alle localizzazioni eventualmente diffuse delle varie componenti del danno stesso. Nel caso in cui il danno sia conseguente alle pubblicazioni di giornali e riviste, tale criterio oggettivo si individua nel luogo ove il giornale è redatto e stampato, a prescindere dalla realizzazione dell'evento dannoso conseguente alla suddetta attività. Poiché il quotidiano L'Unità è redatto e stampato a Roma, ne conseguiva la competenza del Pretore di Roma.

Analoghe considerazioni vengono svolte nel ricorso per regolamento di competenza proposto dalla S.p.A. Edi-

trice La Stampa, che conclude chiedendo la dichiarazione di competenza del Pretore di Torino, dove il giornale « La Stampa » è preparato, composto e stampato.

I ricorsi sono fondati.

La competenza di cui all'art. 701 cod. proc. civ. deve essere affermata con riguardo al luogo in cui si svolge l'attività potenzialmente pregiudizievole, sulla quale deve incidere il provvedimento invocato, prescindendo dal luogo in cui si realizzerà il probabile effetto dannoso conseguente alla predetta attività (cfr. Cass. n. 4737/80; n. 4687/81; n. 1755/82; n. 1309/81; n. 2111/82; n. 4050/83; n. 6412/83; n. 1984/87; n. 4454/86; n. 3625/86; n. 553/86; n. 5906/86; sez. un. n. 3315/87; n. 11/87, fra le molte altre conformi).

Con riguardo ai danni prodotti da una pubblicazione a mezzo stampa, la competenza va individuata con riguardo al luogo in cui il giornale, la rivista o il libro sono stampati (Cass. n. 1119/85) e si è avuta per la prima volta la percezione dell'affermazione lesiva (Cass. 20 luglio 1988, n. 4705).

Non ha rilievo la circostanza che alcuni dei convenuti non hanno sollevato l'eccezione di incompetenza, nel giudizio di merito, con la conseguente applicabilità dell'art. 33 cod. proc. civ. (v. memoria della Soc. Sturdà), perché nella specie si tratta di competenza per un provvedimento cautelare e quindi indeterminabile (art. 28 e 38, comma 1 cod. proc. civ.) e l'art. 33 è palesemente inapplicabile. Neppure ha rilievo la circostanza (cfr. la stessa memoria) che il Pretore non ha interdetto una pubblicazione, ma ha provveduto alla riparazione dell'azienda dall'ulteriore pregiudizio, perché (a parte il fatto che non bisogna aver riguardo al provvedimento richiesto al Pretore, che è un *posterius* rispetto alla competenza: cfr. Cass. n. 1984 del 1987) quel provvedimento doveva essere pubblicato rispettivamente a Torino (per « La Stampa ») ed a Roma (per « L'Unità ») e, quindi, la deduzione è infondata anche in fatto.

Da ultimo, non possono essere prese in considerazione le autonome richieste dalla Soc. editrice del « Corriere della Sera », della Soc. Editrice Esedra e della RAI TV, perché le suddette parti non hanno proposto il regolamento nel ter-

mine di legge e (trattandosi di cause scindibili, perché ognuna delle azioni contestate ai convenuti è autonoma dall'altra) nei loro confronti è ormai preclusa la possibilità di contestare la pronuncia di competenza emessa in modo espresso dal Pretore, di modo che le memorie depositate sono inammissibili.

La dichiarazione di competenza, va pertanto, limitata alla controversia che coinvolge i ricorrenti. Per quella contro la Soc. L'Unità è competente il Pretore di Roma, che è il luogo dove lo stampato è stato diffuso per la prima volta, dandosi concretamente inizio alla proiezione verso l'esterno dell'attività asseritamente illecita. Per quella contro la soc. Editrice La Stampa è competente il Pretore di Torino, per le medesime ragioni.

Esistono giusti motivi per compensare le spese fra le suddette parti, mentre nei riguardi degli altri soggetti che hanno depositato le inammissibili memorie la soc. Sturdà e lo Sturdà non hanno sostenuto spese, dinanzi a questa Corte.

P.Q.M. — La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, n. 3468 e n. 3521 del 1987, dichiara la competenza del Pretore di Roma nel procedimento promosso dalla Soc. Sturdà e da Cosimo Sturdà nei confronti della Soc. L'Unità e la competenza del Pretore di Torino, nel procedimento nei confronti della Soc. Editrice La Stampa. Compensa le spese del regolamento di competenza, fra le suddette parti.